

STUDIO LEGALE PALERMO - MARTINI

Avv. Patrizio Paolo Palermo

Avv. Alberta Martini Barzolari

Via del Gelso, 15 – 33100 Udine

tel. 0432 – 1745135 ~ fax. 0432 – 1790233

e-mail: avvocati.palermomartini@gmail.com

AVANTI IL

TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

**PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
DEL CONSUMATORE EX ART. 67 D.LGS. N. 14/2019**

Il sig. **CLEMENTE** Enrico (c.f. CLMNRC71T29H816Y), nato il 29.12.1971 a San Daniele del Friuli (UD) e residente in San Daniele del Friuli (UD), via Grado n. 12, ai fini del presente procedimento rappresentato, come da procura in calce al presente atto, dall'Avv. Alberta Martini Barzolari (c.f. MRTLR87P48G642N – fax 0432/1790233 – p.e.c. alberta.martinibarzolari@avvocatiudine.it), elettivamente domiciliato nello studio professionale della medesima in Udine, via del Gelso, 15; il quale difensore indica quali recapiti quali recapiti a cui indirizzare tutte le comunicazioni e tutte le notificazioni inerenti il presente procedimento i seguenti:

fax. 0432/1790233 – PEC: alberta.martinibarzolari@avvocatiudine.it

PREMESSO CHE:

- l'istante in data 20.09.2022 ha presentato presso l'O.C.C. Udinese la domanda di accesso al servizio di gestione della crisi di sovraindebitamento;
- il predetto O.C.C. ha nominato l'avv. Giulio Barba gestore della crisi della suindicata procedura;
- in data 24.10.2022 il suddetto gestore della crisi ha accettato l'incarico ricevuto rendendo dichiarazione di imparzialità e neutralità rispetto alle parti della suindicata procedura;
- nei successivi incontri la parte istante ha fornito, a richiesta del gestore, la documentazione utile ai fini della predisposizione del piano;

Premesso, altresì, che



- l'istante versa in una situazione di crisi o di insolvenza da sovraindebitamento così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)¹;

- ai fini delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, l'esponente riveste la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 14/2019²;

- non è soggetto od assoggettabile alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal titolo IV capo II, nonché dal titolo V, sezione V, capo IX d.lgs. n. 14/2019;

- non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad alcuna delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

- non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 d.lgs. n. 14/2019;

- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave o mala fede o con frode;

- l'istante ha già fornito all'O.C.C. tutta la documentazione necessaria ai fini della compiuta ricostruzione della sua situazione economica e patrimoniale ed, in particolare, più oltre ci si soffermerà più compiutamente su: *a)* categoria del ceto creditorio, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; *b)* consistenza e composizione del patrimonio; *c)* degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; *d)* dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; *e)* stipendi e tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

¹Lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.


²La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.




- si trasmette, poi, in allegato una relazione particolareggiata dell'Organismo di composizione della crisi di Udine che comprende: *a)* l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; *b)* l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; *c)* la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; *d)* la valutazione del merito creditizio effettuata dal soggetto finanziatore; *e)* l'indicazione presunta dei costi della procedura;

Premesso quanto sopra, si ritengono sussistenti i presupposti per predisporre la presente domanda contenente il "Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore".

FATTO





*

Tutto ciò premesso, il sig. CLEMENTE Enrico rappresentato e difeso dall'avv. Alberta Martini Barzolai, deposita il seguente

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

a) Premessa

L'art. 67, co.1 C.C.I.I. dispone che: *“Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma”*.



L'istante intende presentare un unico piano di ristrutturazione dei debiti con l'obiettivo di soddisfare parzialmente tutti i creditori mediante il suo reddito da lavoro.

La *ratio* della normativa, detta anche “*salva suicidi*” sta proprio nel dare una seconda possibilità a soggetti sovraindebitati che abbiano, tuttavia, determinate caratteristiche per accedervi. L'obiettivo è quello di permettere ai consumatori di ristrutturare i propri debiti anche attraverso proposte di adempimento dei debiti stessi in misura inferiore rispetto all'importo originario.

Di seguito si indicheranno i vantaggi per i creditori derivanti dal presente piano.

b) Il contenuto del piano

Il contenuto del presente piano, delineato dall'istante per raggiungere la esdebitazione, prevede:

- il pagamento integrale delle spese processuali e del professionista;
- il pagamento integrale del debito verso l'erario;
- il pagamento in percentuale dei creditori chirografari, comunque nella misura non inferiore al valore realizzabile;

Si premette che la presente proposta di accordo prevede una dilazione dei pagamenti più estesa nel tempo, nonché uno stralcio di talune posizioni debitorie, come descritto dettagliatamente più oltre nel piano.

c) Il piano di ristrutturazione dei debiti

Il piano è sostanzialmente finalizzato a permettere al sig. CLEMENTE di onorare i suoi debiti lasciandogli, però, la possibilità di poter utilizzare parte del suo stipendio per condurre una vita dignitosa e contribuire, unitamente alla coniuge, al mantenimento della figlia minore.

L'odierna proposta, oltre a consentire quanto sopra, costituisce un indubbio vantaggio per tutto il ceto creditorio per il fatto che l'istante metterà a disposizione per il pagamento dei debiti euro #800.00 (euro ottocento/00) mensili, che di per sé costituisce un ammontare superiore al limite pignorabile per legge (1/5 dello stipendio).



Pertanto, l'istante propone la soddisfazione dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel seguente prospetto e la cui fattibilità è attestata dal Gestore della crisi nominato.

Creditore	Predeuzione	Chirografo	% di pagamento
OCC Udinese I diritti del Debitore	€ 2.613,64		100%
Avv. Alberta Martini Barzolai	€ 2.274,75 predeuzione € 758,25 privilegio		100%
AGENZIA DELLE ENTRATE		€ 261,58	100%
COMPASS BANCA S.P.A.		€ 3.600,00	38,19%
UNICREDIT BANCA S.P.A		€ 6.700,00	38,19%
YOUNITED		€ 5.300,00	38,19%
DEUTSCHE BANK S.P.A.		€ 13.200,00	38,19%
AGOS DUCATI S.P.A.		€ 2.900,00	38,19%
AMERICAN EXPRESS ITALIA S.R.L.		€ 700,00	38,19%
Findomestic Banca S.P.A.		€ 900,00	38,19%

-il pagamento della sopra citate poste è previsto che avvenga nel modo che segue:



- il sig. Clemente metterà a disposizione della Procedura, su un conto corrente appositamente aperto a tal fine e sul quale potrà operare solo l'OCC nominato, la somma di € #800.00 (euro ottocento/00) mensili;
- la durata del piano si articolerà in 48 mesi, prevedendo il pagamento complessivo di euro 38.000,00 (versato in 47 rate di € 800,00 e l'ultima 48° di € 400,00) che verranno utilizzati per il pagamento:
 - (i) dei crediti in prededuzione e del credito tributario nella misura del 100%;
 - (ii) dei crediti in chirografo nella misura del 38,19%;
- l'OCC provvederà a dicembre di ogni anno (a partire dal 12.2023) mediante un piano di riparto parziale che terrà conto delle provviste mensili messe a disposizione dal sig. Clemente nell'arco dell'anno di riferimento, a predisporre i pagamenti secondo il grado di privilegio ed in misura proporzionale.
- Nel piano è previsto che vi sia anche un accantonamento annuale di euro 500,00 per le spese di procedura il cui avanzo verrà distribuito con l'ultimo riparto.

In ultimo, si rileva per completezza che il sopra menzionato piano del consumatore non prevede il pagamento di eventuali interessi maturandi successivamente all'apertura della procedura in oggetto sulle somme oggetto di pagamento.

d) Considerazioni finali

Difficilmente i creditori potranno contestare la convenienza della soluzione proposta che è estremamente vantaggiosa rispetto alle altre procedure alternative.

In primo luogo non è sicuramente maggiormente conveniente l'alternativa procedura liquidatoria poiché l'istante ha un modestissimo patrimonio immobiliare: (i) il diritto di abitazione per la quota di 1/3 che è *ex lege* impignorabile e non spendibile in alcun modo utile; (ii) il diritto di comproprietà -con quote pressoché trascurabili- dei terreni posseduti che ha un valore modesto e non è sicuramente appetibile sul mercato (come da perizia allegata doc. 3).



Parimenti non può dirsi vantaggiosa nemmeno l'eventuale procedura di pignoramento presso terzi (non essendo possibile nessun'altra forma di recupero forzoso per insufficienza patrimoniale dell'istante) che ciascuno dei creditori sopraelencati dovrebbe singolarmente attivare; infatti, è prevedibile fin da ora l'inconveniente che il secondo (e a maggior ragione il successivo) creditore incontrerà: la posticipazione del pagamento fino al completo pagamento rateale del primo creditore attivato. È noto, infatti, che i creditori successivi al primo dovranno necessariamente mettersi in coda, dal momento che il pignoramento può colpire solamente una quota dello stipendio pari ad 1/5 (che nel nostro caso concreto sarebbe pari ad euro 460,00, quindi, decisamente inferiore rispetto all'ammontare mensile messo a disposizione dal sig. CLEMENTE).

A tal proposito va, in ultimo, rilevato che i limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 cod. proc. civ. sono ritenuti operanti solo nel procedimento esecutivo individuale, e non in quelli collettivi come il fallimento e il presente (Cass. civ. n. 16916/2003). Dunque, lo stipendio e, più in generale, ciò che il debitore guadagnerà con la propria attività può essere appreso all'attivo anche oltre i limiti del quinto.

* * *

Tutto ciò premesso, il Sig. Clemente Enrico come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Udine ritenuti ammissibili la presente proposta ed il correlato piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, essendo sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, voglia:

- **in via preliminare**: disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata, anche quelli eventualmente intrapresi e non ancora notificati al ricorrente, che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, disponendo altresì il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento;



-sempre in via preliminare disporre la sospensione della cessione del quinto dello stipendio percepito dal sig. Clemente in favore di Unicredit S.p.A. in quanto suscettibile di pregiudicare la fattibilità del piano;

- in via principale: disporre con decreto che ai sensi dell'art. 70, comma 1 d.lgs. n. 14/2019, il piano e la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che, entro trenta giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, a cura dell'O.C.C. ne sia data comunicazione a tutti i creditori, affinché sia loro consentito presentare eventuali osservazioni o istanze.

Si allega:

1. CRIF Clemente Enrico;
2. Valutazione automobile Volkswagen Golf;
3. perizia di stima terreni geom. Molinaro Davide;
4. Relazione psichiatrica dott. Enrico dal Bello 13.12.2022;
5. **a-b-c-d-e** Dichiarazione dei redditi 2019, 2020, 2021, 2017, 2018 Clemente;
6. Certificato di residenza e stato di famiglia;
7. Contratto di lavoro Enrico Clemente;
8. Contratto di compravendita quota nuda proprietà 19.03.2020;
9. Rendiconto fabbisogno mensile;
10. **a-b-c** Dichiarazione dei redditi 2019, 2020 e 2021 sig.ra Celotti;
11. Estratto conto Unicredit Banca S.p.A al 31.03.2023;
12. Estratto conto Banco Posta al 31.03.2023;
13. Estratto conto Friulovest Banca n. al 31.03.2023;
14. **a** Contratto di finanziamento Unicredit Banca S.p.A.;
14. **b** piano di ammortamento Unicredit s.p.a.
15. Estratti conto comprovanti utilizzo somma euro 20.000,00 ricavata da compravendita sub doc. 8;
16. **a-b-c** buste paga Clemente gennaio, febbraio, marzo 2023;
17. Contratto locazione casa familiare;



18. Relazione dott.ssa Temporin 04.06.2022;

19. certificato medico dott. Pettoello Gianni 13.09.2016;

20. relazione particolareggiata O.C.C. Udinese.

Con osservanza.

Udine, 04 maggio 2023

Avv. Alberta Martini Barzolari

(sottoscritto con firma digitale)



